



SENTENZA - 140/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA CENTRALE GIURISDIZIONALE DI APPELLO

Composta dai magistrati:

MAIO Giuseppina Presidente

SCANDURRA Donatella Consigliere

COMITE Giovanni Consigliere

MICCI Maria Rita Consigliere – relatore

PALAZZO Antonio Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60019 promosso da:

xx nato a xx (xx) rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Maria Russo

del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

via Caio Mario n. 7 sc. B int. 1 – per le comunicazioni e le notificazioni

si indicano: FAX 0771/683410 – PEC:

valeriamariarusso@ordineavvocatiroma.org;

APPELLANTE

CONTRO:

MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DELLA

PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA I REPARTO - 4^a

	DIVISIONE Sezione Contenzioso, rappresentato in proprio dal	
	Coordinatore della Divisione Dott.ssa Marina PROPERSI -	
	(PRPMRN60H56H501Y);	
	Per la riforma della sentenza n. 464/2021 depositata il 20 maggio	
	2021 e non notificata - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio;	
	Esaminati tutti gli atti di causa;	
	Udito, nella pubblica udienza del 12 aprile 2024, data per letta la	
	relazione del Cons. Maria Rita Micci, l'avv. Valeria Maria Russo, con	
	l'assistenza del Segretario di udienza, dott.ssa Giuseppina De Maro,	
	la causa è posta in decisione;	
	Premesso in	
	FATTO	
	Con la sentenza n. 464/2021 depositata il 20 maggio 2021 e non	
	notificata la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ha	
	parzialmente accolto il ricorso con cui il sig. xx ha chiesto il	
	riconoscimento del trattamento pensionistico militare tabellare di	
	ottava categoria tabella A, a vita, con rivalutazione e interessi e	
	vittoria di spese e competenze legali.	
	All'esito, il giudicante ha accolto parzialmente il ricorso,	
	riconoscendo il diritto all'indennità una tantum pari a 4 annualità di	
	cat. 8^ tabella A, con interessi e rivalutazione come per legge.	
	Il giudice di primo grado, infatti, concordando con quanto stabilito	
	dalla CML ha riconosciuto gli "esiti di trauma contusivo - escoriativo	
	e contestuale ematoma della superficie anteriore del III medio di	
	gamba sinistra consistenti in ispessimento periosteo locale e	
	2	

	teleangectasie superficiali” come dipendenti da causa di servizio,	
	escludendo detto nesso eziologico per “l’insufficienza venosa cronica,	
	trattata con safectomia interna sinistra”.	
	Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l’interessato	
	censurando la carenza di motivazione o la motivazione apparente dal	
	momento che il giudicante ha omesso di prendere in considerazione,	
	nel suo percorso motivazionale, quanto rappresentato dal consulente	
	di parte relativamente al nesso eziologico notoriamente esistente tra	
	l’insufficienza venosa e la lesione negli arti inferiori.	
	La carenza di motivazione, quindi, renderebbe la sentenza	
	priva di un qualsiasi fondamento di natura scientifica e come tale, da	
	riformare.	
	Con memoria del 19 marzo 2024 si è costituito il Ministero della	
	Difesa il quale, prendendo posizione sui motivi di appello, ha chiesto	
	che l’impugnazione fosse dichiarata inammissibile in quanto relativa	
	unicamente a motivi di fatto o, in ogni caso, di rigettarla nel merito	
	perché infondata.	
	Con memoria del 20 marzo 2024 la difesa dell’appellante ha insistito	
	per l’accoglimento dell’appello confermando la circostanza data dal	
	fatto che lo stesso abbia ad oggetto unicamente motivi di diritto e non	
	di fatto.	
	All’udienza del 12 aprile 2024 la difesa dell’appellante ha insistito	
	nell’accoglimento dell’appello, sulla base di quanto già dedotto in	
	atti. Assente il Ministero della Difesa.	
	Considerato in	

DIRITTO

L'appello è inammissibile.

L'art. 170 c.g.c., che ha sostituito, nella disciplina della materia, l'art.

1, comma 5 del d.l. n. 453 del 1993 (convertito nella legge n. 19 del

1994, modificato dal d.l. n. 543 del 1996, convertito in legge n. 639 del

1996), recita: "Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è

consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto

quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa

di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o

all'aggravamento di infermità o lesioni". Pronunciandosi sulla

normativa all'epoca vigente (sostanzialmente sovrapponibile all'art.

170 c.g.c.), le Sezioni Riunite di questa Corte, nella sentenza n.

10/QM/2000, hanno precisato che "il legislatore ha inteso parificare a

questioni di fatto in tutti i loro possibili aspetti" le questioni relative a

dipendenza, classifica o aggravamento di infermità, poiché già

oggetto di "un procedimento fortemente garantistico" in sede

amministrativa, sicché anche tali questioni possono essere dedotte in

appello solo per mancanza o mera apparenza di motivazione". Le

SS.RR. hanno inoltre puntualizzato i criteri per la distinzione tra

motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che: "a) i motivi di

diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica

e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali

consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla

fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che

comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di

	violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su	
	questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza	
	impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o	
	abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative a	
	dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità,	
	indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente	
	parificate dal legislatore a questioni di fatto; esse possono, pertanto,	
	essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera	
	c).” Le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o	
	aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura,	
	quindi, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni	
	di fatto; esse possono essere, pertanto, dedotte in appello, ai sensi	
	dell’art. 170 c.g.c. “per omessa o apparente motivazione su un punto	
	dirimente della controversia costituente “questione di fatto”	
	esclusivamente nei limiti indicati del difetto di motivazione (ex	
	plurimis, SSRR n. 10/QM/2000, Sez. I app. n. 1300/2014, Sez. II app.,	
	n. 569/2017, n. 283/2020), ove per difetto di motivazione si intende	
	l’assenza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione	
	soltanto apparente. La motivazione apparente, equiparabile al difetto	
	assoluto di motivazione, ricorre allorché, “dietro la parvenza di una	
	giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal	
	giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi,	
	le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al	
	risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi	
	meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un	
	5	

	"ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con	
	un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a	
	spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. n.	
	25702/2020). Nel caso in esame, l'appellante, quindi, lamenta il fatto	
	che il giudice di prime cure non avrebbe consentito di far	
	comprendere le ragioni del decidere, omettendo ogni valutazione	
	della tesi contraria prospettata dai consulenti di parte ed impedendo,	
	così, di ravvisare le ragioni logiche, scientifiche e giuridiche, poste	
	alla base della decisione di primo grado. Questo	
	Collegio di appello, però, ritiene che la sentenza sia immune dai vizi	
	denunciati. Il giudice di primo grado, infatti, nel fare proprie le	
	risultanze cui è pervenuto il CML, ha ritenuto di poter accogliere la	
	domanda del xx limitatamente al punto a) - esiti di trauma	
	contusivo escoriativo e consensuale ematoma della superficie	
	anteriore del III medio di gamba sinistra consistenti in ispessimento	
	del periosteo locale e teleangectasie superficiali - e di doverla	
	rigettare, invece, con riferimento alla denunciata insufficienza venosa.	
	Dalla lettura della motivazione si apprende come il giudicante non	
	abbia passivamente e pigramente trasfuso il contenuto dalla	
	consulenza di ufficio nella sentenza ma che lo abbia attentamente	
	vagliato ed apprezzato nel suo complesso, per la pienezza dei	
	ragionamenti e la logicità scientifica e giuridica dei risultati che lo	
	caratterizzano. In sentenza è espressamente riferito come il CML	
	abbia preso posizione sulle risultanze della consulenza tecnica di	
	parte, non prima, ovviamente, di aver attentamente esaminato tutta la	
	6	

	documentazione sanitaria in atti. Il trauma, infatti, è stato qualificato	
	sin da subito come trauma contusivo-escoriativo, senza alcuna	
	compromissione dell'osso (ematoma peritibiale sx), giudicato	
	guaribile in cinque giorni, oltre a successivi tre giorni di esonero da	
	lavori onerosi; appare, pertanto, adeguatamente condivisibile quanto	
	affermato dal CML e ripreso in sentenza, relativamente al fatto che	
	l'incidente subito dal xx non abbia comunque avuto una <i>"vis lesiva</i>	
	<i>tale da provocare, peraltro a distanza di 20 anni, la varicosità della vena</i>	
	<i>safena interna"</i> . Inoltre, come si legge nella relazione del Collegio	
	Medico Legale <i>"mentre risulta (...) sufficientemente documentata</i>	
	<i>l'evoluzione clinica dell'insulto vascolare pretibiale locale che si è dapprima</i>	
	<i>esplicitato con ematoma e poi con formazione di una flebopatia acuta in</i>	
	<i>regione pre-tibiale sinistra legata a varicosità circoscritta (...) lo sviluppo</i>	
	<i>delle varici della safena interna sinistra, obiettivate a distanza di 20 anni dal</i>	
	<i>traumatismo (...) non possono essere ricondotte all'evento traumatico"</i> , e	
	ciò anche in ragione della distanza topografica dei due siti (nella	
	relazione si legge, alla pag. 11, che per l'esclusione di legami	
	concausali tra le due patologie si deve tenere anche conto del decorso	
	dei vasi interessati, descritti in atti come molto distanti tra loro). I	
	consulenti di ufficio hanno, quindi concluso nel senso di escludere,	
	per la denunciata patologia della safena sinistra, una etiopatogenesi	
	post traumatica; si legge, infatti, che <i>"appare dunque di tutta evidenza</i>	
	<i>che l'insufficienza venosa si sia innescata nell'arco di due decenni per il</i>	
	<i>concorso di fattori endogeno-costituzionali ovvero abitudini di vita e di</i>	
	<i>lavoro estranei al servizio di leva"</i> . Alla luce di quanto sin qui	
	7	

rappresentato, è possibile affermare che la decisione impugnata
 risulta, pertanto, motivata in modo adeguato e completo, dopo
 l'esame di tutta la documentazione offerta ed alla luce di rigorosi e
 coerenti principi logici e scientifici; l'appello, quindi, deve essere
 dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 170 c.g.c.. Parte
 appellante, infatti, sotto la veste di una motivazione apparente o,
 comunque, inesistente, ha prospettato al Collegio unicamente
 questioni di fatto relative alla dipendenza delle denunciate lesioni da
 fatti di servizio, come tali inammissibili in appello.

Stante l'esito della lite, il Collegio compensa le spese tra le parti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Centrale d'appello,
definitivamente pronunciando dichiara inammissibile l'appello
iscritto al n. 60019 del registro di Segreteria proposto da xx.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 aprile 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Maria Rita MICCI)

(Giuseppina MAIO)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

	13/05/2024	
	Depositato il	
	il dirigente	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo	
	52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al	
	comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	(Giuseppina Maio)	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 13/05/2024	
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52	
	del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione	
	omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	9	

Roma, 13/05/2024

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente